

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) E B) DEL D.LGS. 36/2023

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
Visto	il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto	il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Vista	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
Vista	la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto	il Decreto Legislativo recante il Codice dei Contratti Pubblici n. 36 del 31/03/2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 28/03/2023, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;
Visto	in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, recante le "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti";
Visto	l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che recita "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
Visto	in particolare, l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 mediante affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
Tenuto conto	che la Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 99, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023 verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e non automatiche di cui all'art. 95 del Codice e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo

100 attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni;

Considerato altresì che le Stazioni Appaltanti, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023, sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, il quale dispone che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

Ritenuto necessario procedere all'adozione di un apposito Regolamento d'Istituto finalizzato a disciplinare le modalità ed i criteri che codesta Amministrazione scolastica si obbliga ad osservare per l'effettuazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000 euro;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»;

DELIBERA

il seguente regolamento inerente la "Procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, di importo inferiore a € 40.000,00".

Art. 1 - Principi generali

- 1 L'Istituzione scolastica, in attuazione dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023, affiderà i contratti pubblici agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata l'assenza delle cause di esclusione espressamente definite dal Codice e, in particolare, delle cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 2 Le cause di esclusione, automatica e non automatica, di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative ed integrano di diritto i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e tutti i documenti emessi dall'Amministrazione scolastica nell'ambito e/o con riferimento alle procedure di affidamento di contratti pubblici. Pertanto, sono considerate nulle di diritto e non apposte le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione ovvero quelle che dispongono deroghe alla disciplina di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 3 Fermi i necessari requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94 e 95, nonché l'abilitazione professionale necessaria per l'esercizio di particolari attività, la Stazione appaltante può introdurre dei requisiti di ordine speciale, di carattere economico-finanziario e tecnico- professionale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenuto conto dell'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
- 4 Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e, ove richiesti dalla Stazione appaltante, dall'art. art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o di concessione.

Art. 2 - Oggetto dei controlli

- 1 I controlli sono effettuati a campione, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi.
- 2 Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella **percentuale del 20%** delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Stazione appaltante di importo inferiore a € 40.000,00, con arrotondamento all'unità superiore.
- 3 I controlli a campione devono avvenire due volte l'anno, con la seguente tempistica:
 - **entro il 31/07** per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
 - **entro il 31/01** per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).
- 4 L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale effettuato dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP della Stazione Appaltante nominato ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 – Modalità di sorteggio

- 1 Il sorteggio delle autodichiarazioni da sottoporre a controllo sarà eseguito utilizzando il codice alfanumerico univoco di identificazione della procedura di affidamento di cui trattasi, cd. "*ID Appalto*", rilasciato in maniera sequenziale ed automatica dalla piattaforma di approvvigionamento digitale in fase di acquisizione del CIG.
- 2 Trattasi di codici alfanumerici generati in maniera sequenziale ed automatica dal sistema digitale, rispetto ai quali non vi è alcuna possibilità di modifica, controllo, alterazione o manomissione da parte degli operatori economici e della Stazione appaltante; per tali ragioni codesta Amministrazione ritiene quindi di assumere il codice alfanumerico ID Appalto come elemento essenziale di base per l'individuazione mediante sorteggio casuale del campione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo, in quanto le sopra descritte modalità di generazione del codice alfanumerico ID Appalto garantiscono la massima trasparenza, integrità e la maggiore sicurezza delle operazioni di sorteggio.
- 3 In particolare, la Stazione appaltante procederà a verificare solo le autodichiarazioni dell'operatore economico affidatario il cui codice alfanumerico *ID Appalto* presenta quale **ultima cifra** un valore corrispondente al **numero 1 (uno) oppure al numero 2 (due)**.
- 4 Qualora il numero degli affidatari sorteggiati ai sensi del precedente comma 3 sia superiore al 20% (venti per cento) degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento, la Stazione Appaltante procederà ad eseguire i controlli nei confronti di tutti gli operatori economici affidatari così individuati.
- 5 Qualora il numero degli affidatari sorteggiati ai sensi del precedente comma 3 sia inferiore al 20% (venti per cento) degli affidamenti diretti autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento, l'Amministrazione scolastica procederà a sorteggiare gli operatori economici affidatari il cui codice alfanumerico ID Appalto presenta quale ultima cifra un valore corrispondente al **numero 3 (tre) oppure al numero 4 (quattro)**, etc., sino al raggiungimento della soglia del 20 (venti per cento) degli affidamenti diretti autorizzati dall'Amministrazione scolastica durante il periodo di efficacia del presente Regolamento.
- 6 Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, e le risultanze delle verifiche effettuate sono documentati con apposito verbale.

Art. 4 - Esiti dei controlli

- 1 Le operazioni di controllo si intenderanno concluse non appena sia stata acquisita la totalità dei riscontri sui dati e le informazioni da verificare.
- 2 Qualora nel corso delle operazioni di controllo venga accertata la rispondenza a verità di quanto dichiarato dall'operatore economico interessato, nonché la conformità, ideologica e materiale, della copia

documentale da questi prodotta rispetto alla documentazione originale acquisita d'ufficio e/o richiesta all'interessato dalla Stazione appaltante, il controllo si intenderà concluso con esito positivo.

- 3 In caso di rilevazione di presunte irregolarità, sarà instaurato un contraddittorio con gli operatori economici. Il R.U.P. invierà tramite pec alla parte dichiarante una comunicazione scritta con assegnazione di un termine congruo per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.
- 4 Nel caso in cui venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 36/2023: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.
- 5 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000.

Art. 4 - Trattamento dei dati personali

- 1 I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, Regolamento UE 2016/679).

Art. 5 - Disposizioni finali

- 1 Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
- 2 Il presente Regolamento costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento acquisiti dell'Istituto scolastico. Per quanto non espressamente disposto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle norme di legge in materia di certificazioni e autocertificazioni, con particolare riferimento al D.P.R. n. 445/2000, alla Direttiva 14/2011 ed alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 7 - Pubblicità

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nelle sezioni “*Albo on line*”, “*Regolamenti*” ed “*Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti*”.

Approvato con delibera n. 183 del 21/11/2024.